

Apertura di un conto di libero passaggio

ai sensi dell'art. 10 OLP

Inviare a:
Banca Migros SA,
LOANSV,
casella postale,
8010 Zurigo**Nome e indirizzo della banca:**

Fondazione di libero passaggio della Banca Migros, Zurigo

IBAN: CH20 0840 1042 6876 2590 3

Appellativo	
Numero cliente	
Cognome	Nome
Via / n°	NPA / luogo
N° AVS	Data di nascita
Nazionalità	Telefono mobile
Stato civile	Telefono privato
Data del matrimonio (se coniugato/a)	E-mail

Nome dell'ultima istituzione di previdenza professionale a cui era affiliato/a sinora

Osservazioni

Informazioni in merito al conto di libero passaggio possono essere fornite anche dalla Banca Migros.

Data
Firma

Apertura di un conto di libero passaggio

ai sensi dell'art. 10 OLP

Nome e indirizzo della banca:

Fondazione di libero passaggio della Banca Migros, Zurigo

IBAN: CH20 0840 1042 6876 2590 3

Appellativo	
Numero cliente	
Cognome	Nome
Via / n°	NPA / luogo
N° AVS	Data di nascita
Nazionalità	Telefono mobile
Stato civile	Telefono privato
Data del matrimonio (se coniugato/a)	E-mail

Nome dell'ultima istituzione di previdenza professionale a cui era affiliato/a sinora

Osservazioni

Informazioni in merito al conto di libero passaggio possono essere fornite anche dalla Banca Migros.

Data
Firma

Regolamento della Fondazione di libero passaggio della Banca Migros

In vigore dal 1° ottobre 2020

Il presente regolamento serve a disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge, la relazione contrattuale tra il titolare della previdenza e la Fondazione di libero passaggio della Banca Migros (qui di seguito chiamata «Fondazione»).

1. Basi giuridiche

Il presente regolamento è stato emanato dal Consiglio della Fondazione. Entra in vigore il 1° ottobre 2020 e va a sostituire quello del 20 giugno 2017.

Se necessario il Consiglio della Fondazione può modificare il regolamento in qualunque momento. Provvederemo a informarne per iscritto, tramite affissioni nelle succursali della Banca Migros, elettronicamente (ad es. tramite Secure Mail e documenti elettronici nell'e-banking, su www.bancamigros.ch, ecc.) o in altro modo adeguato. In assenza di obiezioni presentate per iscritto entro 30 giorni dalla notifica, le modifiche si intendono approvate. In caso di obiezione, la relazione d'affari può essere risolta con effetto immediato. Sono fatti salvi gli accordi speciali e le disposizioni derogatorie in merito alla disdetta e al prelevamento applicabili a determinati prodotti. Il regolamento attuale può essere richiesto presso la Fondazione. Inoltre, viene pubblicato sul sito web della Banca Migros SA.

Il regolamento si applica a complemento delle seguenti disposizioni:

- Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
- Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP)
- Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2)
- Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OLP)
- Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA)

Le obbligatorie disposizioni di legge e a livello di ordinanza sono in ogni caso prioritarie alle disposizioni del regolamento. Nei casi in cui il regolamento non contenga disposizioni, si applicano quelle summenzionate. La relazione tra il titolare della previdenza e la Fondazione sottostà esclusivamente al diritto svizzero. Per i titolari della previdenza domiciliati in Svizzera il luogo di adempimento, il luogo di esecuzione e il foro competente si determinano ai sensi di legge. **Per i titolari della previdenza domiciliati all'estero la sede della Fondazione è luogo di adempimento, luogo di esecuzione e foro esclusivo competente.**

2. Uniformazione della cerchia di destinatari

Per rendere più facilmente leggibile il presente regolamento, è stata utilizzata la forma maschile per entrambi i sessi. Ai sensi della legge federale sull'unione domestica registrata i partner registrati sono equiparati ai coniugi.

3. Direzione da parte della Banca Migros SA

La Fondazione ha incaricato la Banca Migros SA di dirigere la Fondazione. Il titolare della previdenza accetta che i suoi dati siano memorizzati ed elaborati dalla Banca Migros SA e che quest'ultima li utilizzi per scopi di marketing. La Banca Migros SA elabora i dati dei clienti in linea con la sua «Informativa sulla protezione dei dati presso la Banca Migros SA», reperibile all'indirizzo Internet www.bancamigros.ch/informazioni-legali.

4. Cambiamenti dell'indirizzo e dei dati personali

Il titolare della previdenza è obbligato a comunicare immediatamente alla Fondazione qualsiasi variazione del suo indirizzo, del suo nome, del suo stato civile, delle persone beneficiarie in caso di decesso ed eventualmente di altri dati necessari al disbrigo delle operazioni concernenti la previdenza.

5. Comunicazioni della Fondazione

Le comunicazioni da parte della Fondazione al titolare della previdenza sono considerate come avvenute in modo giuridicamente valido se inviate all'ultimo indirizzo annotato presso la Fondazione. Tuttavia, qualora il titolare della previdenza abbia sottoscritto un contratto e-banking con la Banca Migros, per i documenti (riguardanti la Fondazione) messi a disposizione nell'e-banking si applicano automaticamente, nei confronti della Fondazione, le disposizioni e le condizioni valide per l'e-banking. Le comunicazioni sono considerate accettate se il titolare della previdenza non vi si oppone entro 30 giorni.

6. Responsabilità della Fondazione

La Fondazione o la direzione non può essere chiamata a rispondere dei danni causati dal titolare della previdenza in seguito a violazione degli obblighi o vincoli legali, contrattuali o regolamentari. In particolare la Fondazione o la direzione non può essere ritenuta responsabile dei danni derivanti da falsificazione e frode, se lo specifico obbligo di verifica è stato adempiuto. La Fondazione non si assume alcuna responsabilità per la scelta dei fondi d'investimento e per i relativi investimenti. In particolare, essa non si assume alcuna responsabilità per le perdite conseguenti a oscillazioni delle quotazioni.

7. Indennizzo del lavoro amministrativo

La Fondazione è legittimata ad addebitare sul conto di libero passaggio le spese per la tenuta del conto e del deposito nonché gli oneri

amministrativi (ad es. per chiarimenti in caso di estinzione anticipata del conto, per il finanziamento della proprietà abitativa o per la determinazione dei beneficiari in caso di decesso, ecc.), in base ai vigenti prezzi regolari della Banca Migros riportati nell'opuscolo «Prezzi dei servizi». Se al momento dell'addebito delle spese il conto di libero passaggio presenta una liquidità insufficiente, la Fondazione ha il diritto di alienare, per coprire le spese, eventuali investimenti in titoli esistenti.

8. Apertura dei conti di libero passaggio

Gli assicurati, che lasciano il loro istituto di previdenza prima che si verifichi un caso previdenziale (caso di libero passaggio), hanno diritto a una prestazione d'uscita. La Fondazione di libero passaggio riceve queste prestazioni d'uscita e le amministra su un conto di libero passaggio in base alle disposizioni della legge sul libero passaggio. L'apertura di un conto di libero passaggio avviene su richiesta del titolare della previdenza.

L'apertura di un conto di libero passaggio è possibile solo se il precedente istituto di previdenza ha comunicato alla Fondazione di libero passaggio tutti i dati ai sensi di legge.

9. Investimento del capitale di libero passaggio

Al fine di investire il capitale di libero passaggio, la Fondazione tiene a suo nome presso la Banca Migros SA un conto di libero passaggio per ciascun titolare della previdenza. Tale conto viene remunerato in base alle condizioni della Banca Migros SA vigenti al momento. Gli interessi sono accreditati il 31 dicembre di ogni anno e continuano ad essere remunerati insieme al capitale.

Il titolare della previdenza può conferire in qualsiasi momento alla Fondazione l'incarico di acquistare (con addebito sul proprio conto di libero passaggio) o di rivendere fondi d'investimento della Banca Migros SA conformi alla LPP. A questo proposito, si applicano le disposizioni del regolamento d'investimento della Fondazione. La Banca Migros SA informa i titolari della previdenza in merito ai relativi prodotti. La Fondazione effettua questi investimenti a proprio nome, ma per conto del titolare della previdenza, e li colloca presso la Banca Migros SA in un deposito di previdenza intestato al titolare della previdenza. Gli utili e le perdite di corso di questi investimenti vanno a favore o a debito del titolare della previdenza.

In caso di estinzione del conto di libero passaggio, questi investimenti sono venduti entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine di pagamento e accreditati al conto di libero passaggio. Non è possibile trasferire le quote dei fondi d'investimento.

10. Pagamento del capitale di libero passaggio

Il pagamento del capitale di libero passaggio avviene su richiesta del titolare della previdenza o dei beneficiari in caso di decesso.

La richiesta deve avvenire su un modulo adeguato al corrispondente motivo del pagamento allegando i documenti necessari. Il titolare della previdenza s'impegna a comunicare alla Fondazione il domicilio corretto.

Per garantire un pagamento regolare, la Fondazione può richiedere in qualunque momento l'autenticazione delle firme.

Per tutti i pagamenti, è necessario il consenso scritto del coniuge.

La prestazione è pagata al più tardi 31 giorni dopo che è pervenuta la documentazione completa.

L'ammontare della prestazione corrisponde al saldo del conto di libero passaggio comprensivo degli interessi maturati fino alla data del pagamento.

La prestazione è fornita esclusivamente sotto forma di capitale.

11. Pagamento in seguito al raggiungimento dell'età di pensionamento

Il pagamento ordinario del capitale di libero passaggio al titolare della previdenza avviene previa richiesta di quest'ultimo al più presto cinque anni prima e al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS.

12. Pagamento in seguito a invalidità

Il capitale di libero passaggio può essere pagato anticipatamente su richiesta al titolare della previdenza se questi percepisce una rendita d'invalidità intera dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI).

13. Pagamento in seguito al trasferimento a un altro istituto

Il capitale di libero passaggio può essere pagato in qualunque momento se viene trasferito all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro, a un'altra fondazione di libero passaggio o a favore di una polizza di libero passaggio di una compagnia di assicurazioni.

14. Pagamento in seguito all'inizio di un'attività indipendente

Il capitale di libero passaggio può essere pagato anticipatamente al titolare della previdenza se questi avvia un'attività indipendente e non è più assoggettato all'assicurazione obbligatoria. La richiesta in tal senso deve essere presentata, corredata della documentazione completa, entro un anno dall'inizio dell'attività indipendente.

15. Pagamento in seguito alla partenza definitiva dalla Svizzera

Il capitale di libero passaggio può essere pagato anticipatamente al titolare della previdenza se questi esce definitivamente dallo spazio economico della Svizzera e del Liechtenstein.

In caso di emigrazione in uno stato dell'UE o dell'AELS è possibile pagare immediatamente soltanto la parte sovraobbligatoria del capitale di libero passaggio. La parte obbligatoria del capitale di libero passaggio rimane vincolata in Svizzera se, continua a essere affiliato a un'assicurazione conformemente all'art. 25f LFLP e può essere pagato al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS. Non è dunque possibile trasferire il capitale di libero passaggio a un istituto di previdenza di uno stato dell'UE o dell'AELS.

16. Pagamento in seguito a decesso

In caso di decesso del titolare della previdenza, prima che gli sia stato pagato il capitale di libero passaggio, quest'ultimo viene pagato su richiesta dei beneficiari menzionati qui di seguito.

I beneficiari in caso di decesso sono i seguenti quattro gruppi di persone nell'ordine seguente, e la presenza di beneficiari in un gruppo antecedente esclude i beneficiari del gruppo successivo:

1° gruppo Il coniuge superstite ai sensi degli articoli 19 e 19a LPP; i figli fino al compimento del 18° anno o, al massimo, fino al compimento del 25° anno se seguono una formazione ai sensi dell'art. 20 in combinato disposto con l'art. 22 cpv. 3 LPP, nonché i figli invalidi almeno fino al 70%, fino al raggiungimento della capacità di guadagno. I figli eletti sono equiparati ai figli se il titolare della previdenza era tenuto a provvedere al loro sostentamento.

2° gruppo Le persone fisiche sostenute in misura determinante dal titolare della previdenza; la persona con la quale il titolare della previdenza ha ininterrottamente convissuto nei cinque anni precedenti alla morte; la persona che deve provvedere al sostentamento di figli comuni.

3° gruppo I figli del titolare della previdenza, se non sono già compresi tra gli aventi diritto del 1° gruppo; i genitori; i fratelli e le sorelle.

4° gruppo Gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici.

Nel contratto il titolare della previdenza ha la facoltà di estendere il primo gruppo di persone con persone del secondo gruppo.

Nel contratto il titolare della previdenza ha la facoltà di scegliere liberamente la suddivisione del diritto tra le persone all'interno di un gruppo di persone.

Se il titolare della previdenza non ha impartito istruzioni specifiche alla Fondazione, il capitale di libero passaggio viene parimenti distribuito su base pro capite tra gli aventi diritto all'interno dello stesso gruppo di persone.

In caso di controversie sulla persona dell'avente diritto, la Fondazione ha la facoltà di depositare il capitale di libero passaggio ai sensi dell'art. 96 CO.

17. Promozione della proprietà abitativa

Il titolare della previdenza può prelevare anticipatamente o costituire in pegno il capitale di libero passaggio per la proprietà abitativa ad uso proprio.

Questo tipo di prelievo anticipato è ammesso ogni cinque anni e deve avvenire al più tardi cinque anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS.

Dopo il compimento del 50° anno il titolare della previdenza può prelevare o costituire in pegno al massimo il più elevato dei due importi seguenti:

- L'importo della prestazione di libero passaggio iscritto all'età di 50 anni.
- La metà del capitale di libero passaggio al momento del prelievo anticipato.

Il capitale di libero passaggio può essere utilizzato per:

- L'acquisto e la costruzione della proprietà abitativa ad uso proprio.
- Le partecipazioni alla proprietà abitativa ad uso proprio.
- Il rimborso del prestito ipotecario sulla proprietà abitativa ad uso proprio.

18. Pagamento in seguito a importo esiguo

Il capitale di libero passaggio può essere pagato anticipatamente al titolare della previdenza se il saldo del conto di libero passaggio è inferiore al contributo annuo del titolare della previdenza previsto in base alle proiezioni su un intero anno di contribuzione nel precedente rapporto di previdenza.

19. Conti in giacenza

Se alla scadenza di dieci anni dal raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS non viene presentata alcuna richiesta di pagamento, il capitale di libero passaggio viene trasferito al Fondo di Garanzia.

20. Regime fiscale

Il capitale di libero passaggio e i ricavi conseguiti su di esso sono esenti da imposte fino alla scadenza.

La Fondazione deve comunicare alle autorità fiscali il pagamento del capitale di libero passaggio al titolare della previdenza o ai beneficiari in caso di decesso.

Se al momento del pagamento il titolare della previdenza è domiciliato all'estero, se lascia definitivamente la Svizzera e il capitale di libero passaggio percepito non è stato tassato dalle autorità fiscali dell'ultimo domicilio oppure se il titolare della previdenza ha un permesso di soggiorno B o L, la Fondazione è tenuta a prelevare la ritenuta alla fonte secondo l'aliquota del Cantone e del Comune di Zurigo.